

PARTE PRIMA

LEGGI REGIONALI

LEGGI REGIONALI 14 agosto 2003, n. 17

Norme per la promozione e lo sviluppo della pratica sportiva delle persone con disabilità.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

p r o m u l g a

la seguente legge regionale:

Art. 1

Finalità e soggetti beneficiari

1. La Regione del Veneto promuove e favorisce lo sviluppo della pratica sportiva delle persone con disabilità considerando l'attività sportiva uno strumento di integrazione e aggregazione del cittadino, nonché di miglioramento della sua condizione psicofisica.

2. Per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1, la Regione del Veneto concede contributi:

- a) per favorire l'accesso alla pratica sportiva da parte delle persone con disabilità;
- b) per l'adeguamento delle strutture sportive alle necessità poste dalla pratica sportiva dei soggetti con disabilità.

3. Possono beneficiare dei contributi di cui alla presente legge:

- a) società ed associazioni sportive, enti di promozione sportiva, federazioni sportive ed enti morali che hanno sede nella regione e hanno quale prevalente finalità statutaria la promozione, senza fini di lucro, della pratica sportiva dei disabili, per le iniziative di cui alla lettera a) del comma 2;
- b) comuni e province del Veneto, per le provvidenze di cui alla lettera b) del comma 2.

Art. 2

Interventi in materia di pratica sportiva

1. La Giunta regionale concede contributi ai soggetti di cui alla lettera a) del comma 3 dell'articolo 1 per la promozione della partecipazione dei disabili alla pratica di attività sportive, con riguardo ai seguenti ambiti di intervento:

- a) organizzazione e partecipazione a manifestazioni sportive e sportivo-agonistiche;
- b) organizzazione di corsi di qualificazione e aggiornamento di istruttori e tecnici;
- c) realizzazione di attività sportive e motorio-ricreative per

l'avviamento allo sport e lo sviluppo della pratica sportiva delle persone con disabilità;

d) acquisto di specifiche attrezzature sportive.

2. Le domande presentate dai soggetti di cui alla lettera a) del comma 3 dell'articolo 1, sono corredate dal parere dell'organo sportivo federale competente.

3. Non sono ammissibili a contributo gli interventi realizzati nell'ambito di programmi di medicina riabilitativa.

4. Sono fatte salve le competenze delle province ai sensi dell'articolo 149 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11.

Art. 3

Interventi di adeguamento degli impianti

1. La Giunta regionale concede contributi ai soggetti di cui alla lettera b) del comma 3 dell'articolo 1 per l'adeguamento delle strutture degli impianti sportivi alle necessità poste dalla pratica sportiva delle persone con disabilità.

2. I beneficiari dei contributi sono obbligati, per dieci anni, a mantenere la destinazione degli impianti realizzati, fatta salva l'autorizzazione di mutamento da parte della Giunta regionale quando sia accertata la sopravvenuta impossibilità o non convenienza della destinazione stessa.

Art. 4

Disposizioni attuative

1. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, definisce, a valere per l'esercizio successivo:

- a) i termini, le modalità e la documentazione per la presentazione delle domande per accedere ai contributi;
- b) i criteri di priorità per la ammissione a contributo;
- c) le tipologie di spesa ammissibili a contributo;
- d) gli importi minimi delle spese ammissibili a contributo relativamente agli interventi di cui all'articolo 3.
- e) l'ammontare minimo del contributo per gli interventi di cui all'articolo 3;
- f) le modalità di concessione dei contributi;
- g) la disciplina delle ipotesi di revoca;

2. La Giunta regionale trasmette annualmente al Consiglio regionale una relazione sugli interventi attuati ai sensi della presente legge.

Art. 5

Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, relativi a contributi a comuni, province, società,

associazioni, enti di promozione sportiva, federazioni sportive ed enti morali del Veneto per la promozione e lo sviluppo della pratica sportiva delle persone con disabilità e per l'adeguamento delle strutture sportive alle necessità della pratica sportiva delle persone con disabilità, quantificati in euro 200.000,00 a decorrere dall'esercizio finanziario 2004, si provvede con lo stanziamento iscritto nel bilancio di previsione pluriennale 2004-2005 all'u.p.b. U0178 "Iniziativa per lo sviluppo dello sport".

Art. 6
Norma transitoria

1. Per l'esercizio 2003 una quota pari a euro 200.000,00 dello stanziamento già iscritto nel bilancio di previsione 2003 all'u.p.b. U0178 "Iniziativa per lo sviluppo dello sport" è riservato alle domande presentate ai sensi dell'articolo 2, lettera b) della legge regionale 5 aprile 1993, n. 12 "Norme in materia di sport e tempo libero".

Art. 7
Norma di abrogazione

1. Sono abrogati:

- a) la lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 5 aprile 1993, n. 12;
- b) il riferimento alla lettera "b)" nelle lettere b), c), d), f) e h) del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 5 aprile 1993, n. 12.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 14 agosto 2003

Galan

INDICE

- Art. 1 - Finalità e soggetti beneficiari
 Art. 2 - Interventi in materia di pratica sportiva
 Art. 3 - Interventi di adeguamento degli impianti
 Art. 4 - Disposizioni attuative
 Art. 5 - Disposizioni finanziarie
 Art. 6 - Norma transitoria
 Art. 7 - Norma di abrogazione

Dati informativi concernenti la legge regionale 14 agosto 2003, n. 17

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo.

Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori contenuti nei singoli elaborati o che potessero derivare da indicazioni non conformi ai testi di riferimento.

Per comodità del lettore e per facilitare la ricerca dei contenuti della legge regionale qui di seguito sono pubblicati a cura del direttore:

- 1 - Procedimento di formazione
- 2 - Relazione al Consiglio regionale
- 3 - Note agli articoli
- 4 - Struttura di riferimento

1. Procedimento di formazione

- La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Floriano Pra, ha adottato il disegno di legge con deliberazione 11 ottobre 2002, n. 30/dcl;
- Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 15 ottobre 2002, dove ha acquisito il n. 309 del registro dei progetti di legge;
- Il progetto di legge è stato assegnato alle commissioni consiliari 1°, 5° e 6° in data 21 ottobre 2002;
- La 6° commissione consiliare ha completato l'esame del progetto di legge in data 19 giugno 2003;
- Il Consiglio regionale, su relazione del consigliere Piergiorgio Cortelazzo, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 30 luglio 2003, n. 7488.

2. Relazione al Consiglio regionale

Signor Presidente, colleghi consiglieri,

La vita di oggi, con i suoi ritmi, i suoi modelli, i suoi stereotipi, porta molto spesso a trascurare o addirittura a non vedere quelli che ne sono gli aspetti più difficili e più dolorosi, come quelli della malattia, del disagio sociale e della diversa abilità.

I temi della disabilità e della non discriminazione devono invece costituire momenti di attenta riflessione perché ognuno di noi, e non soltanto coloro i quali ne sono direttamente interessati, ne prenda coscienza e possa dare il proprio apporto affinché anche chi è diversamente abile diventi cittadino attivo, con un proprio preciso ruolo, pienamente integrato nella società.

La pratica sportiva offre notevoli benefici sia ai normodotati che ai disabili.

Tutti conosciamo e siamo consapevoli delle valenze terapeutiche nonché dei benefici sociali che l'educazione sportiva, intesa come incentivazione allo svolgimento di pratica sportiva, offre: oltre ad avere un grande valore ricreativo, essa insegna il

rispetto delle regole, accresce l'autostima e, soprattutto, migliora le autonomie e potenzia le capacità residue.

Ecco allora che si rende necessario diffondere tale consapevolezza e fare dello sport e della pratica sportiva uno strumento di integrazione sociale ed economico dei disabili.

Questo, attraverso una incentivazione delle manifestazioni e delle iniziative sportive per soggetti diversamente abili, non disgiunta da un potenziamento delle attrezzature e delle strutture all'uopo destinate.

Il progetto di legge oggi all'esame dell'aula consiliare nasce proprio da quest'esigenza intendendo cioè fornire uno strumento operativo di tipo settoriale, volto a promuovere ed aumentare la pratica sportiva dei disabili.

La predisposizione di una specifica legge che regolamenti partitamente la materia dello sport per i disabili, nasce dalla necessità di rispondere appieno alle esigenze ed ai bisogni espressi da questo particolare segmento sociale, bisogni ed esigenze che la legge regionale n. 12/1993, che detta, come noto, norme per la valorizzazione delle attività sportive, motorie e ricreative, in tutte le aree d'intervento, per soggetti abili e disabili, non è riuscita a soddisfare appieno.

Quest'anno è stato proclamato l'anno europeo delle persone con disabilità e la Regione Veneto, anche attraverso il presente testo normativo vuole celebrare tale anno e farsi promotrice e parte attiva di una vera aggregazione ed integrazione nella nostra società delle persone diversamente abili.

Venendo ora alla disamina dell'articolato, che si compone di sette articoli, ed in ordine al quale sono stati acquisiti i pareri favorevoli della Prima e della Quinta Commissione Consiliare, nonché della Conferenza Regione Autonomie - Locali, lo stesso prevede la concessione di contributi ad associazioni e società sportive, enti di promozione sportiva, federazioni sportive ed enti morali che abbiano come prevalente attività statutaria la promozione senza fini di lucro, della pratica sportiva per disabili, finalizzati all'organizzazione e alla partecipazione a manifestazioni sportive e sportivo-agonistiche, all'organizzazione di corsi di qualificazione e aggiornamento di istruttori e tecnici, alla realizzazione di attività sportive e motorio ricreative volte all'avviamento allo sport e allo sviluppo della pratica sportiva dei disabili e, infine, all'acquisto di specifiche attrezzature sportive.

È inoltre prevista la concessione di contributi ai Comuni e alle Province del Veneto per l'adeguamento delle strutture sportive alle necessità della pratica sportiva dei soggetti disabili purché le strutture medesime siano di loro proprietà e purché la proprietà e la relativa gestione siano conservate per un periodo non inferiore a cinque anni.

Ai fini della concessione dei contributi, la Giunta regionale, previa acquisizione di parere della competente Commissione Consiliare, definirà i termini, le modalità e la documentazione per la presentazione delle domande, i criteri di priorità, le tipologie di spesa ammissibile, nonché gli importi minimi della stessa e dei contributi per quanto riguarda gli interventi di adeguamento delle strutture, le modalità di concessione dei benefici, le ipotesi di revoca dei medesimi.

Per quanto concerne la dotazione finanziaria è previsto uno

stanziamento di 200.000 euro a decorrere dall'anno 2004, mentre per l'anno in corso viene riservata una analoga somma per le domande presentate a' sensi dell'articolo 2 lettera b) della legge regionale 5 aprile 1993, n. 12.

La legge in esame prevede infine l'abrogazione della citata lettera b) dell'articolo 2 della legge regionale n. 12/1993, a decorrere dall'anno 2004.

La Sesta Commissione Consiliare, nella seduta del 19 giugno 2003, ha espresso, a maggioranza, parere favorevole al testo che si allega.

3. Note agli articoli

Nota all'articolo 2

- Il testo dell'articolo 149 della legge regionale n. 11/2001 è il seguente:

“Art. 149 - Funzioni delle Province.

1. Sono delegate alle province le funzioni relative a:

a) incentivazione in ordine alla promozione delle attività sportive e fisico-motorie;

b) formazione ed aggiornamento professionale degli operatori sportivi;

c) incentivazione delle manifestazioni provinciali e locali.

2. Alla provincia di Venezia sono delegate le funzioni amministrative di cui alla legge regionale 27 gennaio 1999, n. 5 “Contributi per il sostegno, la salvaguardia e la diffusione della voga veneta” e successive modifiche e integrazioni, intendendosi sostituiti agli organi della Regione i competenti organi della provincia di Venezia.

3. Alle province montane interessate sono delegate le funzioni amministrative di cui alla legge regionale 16 aprile 1992, n. 16 “Ordinamento delle professioni di maestro di sci e di guida alpina” e successive modifiche e integrazioni, secondo le procedure, i termini e le modalità disciplinate con successiva legge regionale da adottare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.”.

Nota all'articolo 6

- Il testo dell'art. 2 della legge regionale n. 13/1993 è il seguente

“Art. 2 Aree di intervento.

1. La Regione, nell'ambito delle funzioni a essa attribuite dall'art. 56 del dpr 24 luglio 1977, n. 616, interviene, in particolare, a favore di iniziative volte a:

a) promuovere attività sportive e ricreative motorie finalizzate alla socializzazione ed alla promozione del benessere psicofisico;

b) promuovere l'attività motoria e sportivoricreativa dei soggetti portatori di handicap, anche concorrendo nelle spese per le necessarie attrezzature sportive;

c) promuovere l'attività motoria e sportivo ricreativa degli anziani;

d) promuovere l'organizzazione di manifestazioni sportive e concorrere al sostegno di quelle di natura promozionale, agonistica e spettacolare;

e) promuovere la qualificazione e l'aggiornamento tecnico degli

operatori sportivi, avvalendosi anche degli istituti superiori di educazione fisica, della Scuola dello sport del Coni e delle università;

f) favorire la preparazione di atleti nelle apposite scuole approvate dal Ministero della Pubblica Istruzione, anche mediante la partecipazione a enti, società, consorzi, e unioni di comuni;

g) effettuare studi e ricerche, convegni e seminari, in materia di sport, divulgandone cultura e valori;

h) concorrere alla realizzazione, ampliamento e miglioramento di impianti sportivi e ricreativi, compresa l'impiantistica sportiva scolastica;

i) concorrere alla realizzazione di aree attrezzate con percorsi pedonali, podistici, ciclabili, a cavallo, velici, acquatici e sciistici;

l) promuovere e favorire rapporti di collaborazione tra enti gestori di impianti sportivi ed enti locali, federazioni sportive, enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni e associazioni sportive, al fine del migliore utilizzo degli impianti stessi;

m) concorrere alla ristrutturazione ed alla sistemazione di immobili di proprietà di enti locali da destinare a sedi dell'associazionismo sportivo e del tempo libero, con le procedure e le modalità di intervento stabilite dalla Giunta regionale con proprio provvedimento;

n) promuovere e sostenere, in concorso con l'istituzione scolastica, l'organizzazione di corsi di aggiornamento sulle problematiche dell'attività sportiva e motoria per educatori degli asili nido, insegnanti di scuola materna, elementare e secondaria;

o) promuovere la pratica sportiva del personale militare e favorire l'utilizzo dell'impiantistica sportiva militare anche mediante apposite convenzioni;

p) favorire la partecipazione ai giochi della gioventù e studenteschi e a quelli organizzati dalla comunità di lavoro Alpe Adria.

1 bis. La struttura regionale competente è inoltre autorizzata ad acquistare coppe, medaglie e altri oggetti di limitato valore, da consegnare ad atleti o ad organismi pubblici e privati, che si sono distinti particolarmente nello svolgimento o promozione di attività sportive, ricreative o umanitarie.”.

4. Struttura di riferimento

Unità complessa sport e tempo libero